II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1995

che approva il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky in talune parti della Germania

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/210/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina [1], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9,

considerando che nel 1989 la Germania ha iniziato un programma di eradicazione della malattia di Aujeszky in talune parti;

considerando che la Germania ha presentato informazioni sul proprio programma di eradicazione della malattia di Aujeszky con lettere del 30 dicembre 1994;

considerando che la Commissione ha esaminato il programma conformemente a quanto disposto all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 64/432/CEE; che esso soddisfa le condizioni fissate all'articolo 9, paragrafo 1 della stessa direttiva e può quindi essere approvato;

considerando che si ritiene che il programma debba fare in modo di permettere nel futuro l'eradicazione della malattia di Aujeszky dalle regioni elencate nell'allegato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky dalle regioni della Germania elencate nell'allegato è approvato per un periodo di tre anni.

Articolo 2

La Germania adotta entro il 15 giugno 1995 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione entrerà in vigore il 15 giugno 1995.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

ALLEGATO

Tutte le regioni della Germania, salvo i Länder di Sachsen, Brandenburg e Thüringen.